

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020: comunicazione in scadenza il 22 novembre

di **Debora Reverberi**

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! accedi al sito >

Le imprese dei settori tessile, moda e accessori che abbiano registrato un incremento delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente, hanno tempo **fino al prossimo lunedì 22 novembre per inviare all'AdE la comunicazione** a cui è subordinata la fruizione del credito d'imposta di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio).

La **misura agevolativa**, concepita a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a **produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta**, era prevista originariamente per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal D.P.C.M. del 09.03.2020 ed è stata successivamente **prorogata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** dall'[articolo 8 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il [provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 0293378 del 28.10.2021](#) ha definito i **rispettivi termini di presentazione** del modello di **comunicazione**, approvato con [provvedimento prot. n. 262282 del 11.10.2021](#):

- per la comunicazione relativa al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020, dal 29.10.2021 al 22.11.2021;
- per la comunicazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, dal 10.05.2022 al 10.06.2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa** e operanti:

- nell'industria tessile e della moda;
- nell'industria della produzione calzaturiera;

- nell'industria della pelletteria.

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio **il codice attività comunicato dall'impresa all'AdE con il modello AA7/AA9 deve essere ricompreso nell'elenco** dei codici Ateco 2007 contenuto nel **D.M. 27.07.2021**.

Presupposto per la spettanza del credito d'imposta è aver registrato, nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 e/o al 31.12.2021, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), **rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio"**.

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo d'imposta agevolabile devono soddisfare il **principio di omogeneità** rispetto a quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media: a tale scopo **le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino**, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D. Lgs. 39/2010](#); nelle **imprese con bilancio "certificato" invece i controlli sono svolti esclusivamente sulla base dei valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci**.

L'intensità del credito d'imposta teoricamente riconosciuto è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente, come risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, nel rispetto di **limiti di spesa** pari a:

- **95 milioni di euro** con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020;
- **150 milioni di euro** con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Il valore del 30% dell'eccedenza rappresenta un importo teorico in quanto **la quota di credito effettivamente fruibile sarà determinata in proporzione alle sopra indicate risorse disponibili** secondo la **percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni** dalla scadenza dei termini di presentazione delle comunicazioni, **previa adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea**.

Pertanto, **in relazione al credito d'imposta spettante sull'eccedenza di rimanenze finali 2020, il provvedimento del Direttore dell'AdE** definirà la percentuale di effettiva fruizione come **rapporto tra i 95 milioni di euro di risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#), nel periodo d'imposta successivo a quello "di maturazione" a partire:

- **dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, in caso di ammontare **non superiore a**

150.000 euro;

- **dal ricevimento dell'autorizzazione dell'AdE in esito alle verifiche antimafia, in caso di credito superiore a 150.000 euro.**

Quindi, in base alle regole di fruizione suddette, **con riferimento alle comunicazioni da inviare entro il prossimo 22 novembre la compensazione sarà effettuabile secondo tempistiche molto stringenti:**

- **entro il 31.12.2021 per la generalità dei soggetti;**
- **entro la fine del periodo d'imposta successivo quello di maturazione**, indicata nel campo "data fine periodo d'imposta" della comunicazione, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Paradossalmente per le imprese con periodo d'imposta 2019/2020 il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta potrebbe risultare antecedente alla data di invio della comunicazione e/o alla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale effettivamente spettante.

Si assuma ad esempio il caso di un'impresa del settore moda avente **periodo d'imposta 01.11-31.10**: in base quanto disposto al punto 5 del [provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 262282/2021](#) **il credito rimanenze riferito al periodo d'imposta 01.11.2019-31.10.2020 risulterebbe utilizzabile in compensazione entro il 31.10.2021**, termine che renderebbe di fatto l'agevolazione non accessibile in quanto inconciliabile con l'*iter* di fruizione.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento delle Entrate che parifichi il termine di fruizione al 31.12.2021, rendendo il credito utilizzabile in situazioni analoghe a quella sopra descritta.